



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO LLP/ERASMUS DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Approvato dal Consiglio di Facoltà in data 29 ottobre 2009 e modificato dal Consiglio di Facoltà in data 26 ottobre 2011



Regolamento

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - ORGANI DI GESTIONE	3
TITOLO 1: MOBILITA' IN USCITA DI STUDENTI E DOTTORANDI AI FINI DI STUDIO (SMS)	3
ART. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE A LLP/ERASMUS (SMS)	3
3.1. <i>Chi può partecipare al programma</i>	4
3.2. <i>Requisiti linguistici</i>	4
ART. 4 – BANDO E DOMANDA DI CANDIDATURA	4
4.1. <i>Bandi</i>	4
4.2. <i>Programma LL/Erasmus ed ordinamento didattico</i>	4
4.3. <i>Pubblicizzazione del Programma e delle procedure</i>	5
4.4. <i>Domande di partecipazione</i>	5
ART. 5 - SELEZIONE DELLE DOMANDE ED ASSEGNAZIONE DELLE DESTINAZIONI	5
5.1. <i>Selezione delle domande e graduatoria</i>	5
5.2. <i>Assegnazione delle destinazioni</i>	5
5.3. <i>Selezione delle domande, graduatoria ed assegnazione delle destinazioni per studenti delle scuole di dottorato</i>	6
5.4. <i>Rinunce e riassegnazioni</i>	6
5.5. <i>Elenco definitivo delle assegnazioni</i>	6
ART. 6 – ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI DI BORSA	6
6.1. <i>Il Learning Agreement</i>	6
6.2. <i>Modifiche al Learning Agreement</i>	7
6.3. <i>Durata, riduzione e prolungamento del periodo di studio</i>	7
ART. 7 – RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI SVOLTI ALL'ESTERO	8
7.1. <i>Verifica dell'attività didattica svolta all'estero</i>	8
7.2. <i>Condizioni e modalità per il riconoscimento dell'attività svolta</i>	8
TITOLO 2: MOBILITA' IN ENTRATA (STUDENT MOBILITY STUDY – SMS)	9
ART. 8 – REQUISITO LINGUISTICO PER L'AMMISSIONE	9
TITOLO 3: MOBILITA' IN USCITA DI STUDENTI E DOTTORANDI AI FINI DI TIROCINIO (STUDENT MOBILITY PLACEMENT - SMP)	9
ART. 9 – OGGETTO E FINALITÀ DEL LLP / ERASMUS SMP	9
9.1. <i>Attività ammissibili</i>	9
9.2. <i>Soggetti ospitanti ammissibili</i>	9
ART. 10 – REQUISITI PER LA CANDIDATURA	10
10.1. <i>Chi può partecipare al programma</i>	10
10.2. <i>Requisiti per l'ammissione alla selezione</i>	10
ART. 11 – BANDO E DOMANDA DI CANDIDATURA	10
11.1. <i>Bando e domanda di candidatura</i>	10
11.2. <i>Durata</i>	10
ART. 12 – SELEZIONE DELLE DOMANDE ED ASSEGNAZIONE DELLE BORSE	11



Regolamento

12.1 Selezione delle domande di candidatura	11
ART. 13 – ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI DI BORSA	11
13.1 Accettazione/rinuncia della borsa	11
13.2 Perfezionamento degli accordi tra la sede ospitante e l'Università	11
13.3 Domanda di riconoscimento dell'attività svolta	12
ART. 14 – CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA	12

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento integra le disposizioni stabilite dalle Direttive di Ateneo relativamente alla mobilità degli studenti per la Facoltà di Ingegneria nell'ambito del programma comunitario LL/Erasmus.

Art. 2 - Organi di Gestione

- **Responsabile LLP/Erasmus di Facoltà**, nominato dal Preside di Facoltà, con funzioni di coordinamento e vigilanza sul corretto svolgimento del programma a livello di Facoltà.
- **Delegati LLP/Erasmus di Area Didattica**, nominati dal Preside su indicazione dei rispettivi Consigli di Area Didattica. Svolgono le funzioni di seguito descritte:
 - informare ed aiutare gli studenti all'atto della presentazione delle domande e della definizione del "Learning Agreement";
 - approvare il "Learning Agreement" presentato dagli studenti;
 - fornire supporto agli studenti all'estero, concordare con gli studenti ed approvare le eventuali modifiche al Learning Agreement;
 - esaminare la documentazione presentata dagli studenti al rientro dal periodo di studio all'estero e procedere al riconoscimento degli studi effettuati, con relativa conversione in trentesimi dei punteggi ottenuti presso l'Università partner.
- **Commissione Erasmus**, composta dal Responsabile LLP/Erasmus di Facoltà e dai delegati di Area Didattica. I compiti della Commissione sono:
 - collaborare con il Responsabile LLP/Erasmus di Facoltà per assicurare la buona riuscita del programma LLP/Erasmus;
 - stilare le graduatorie di merito e procedere all'assegnazione delle destinazioni;
 - definire la tabella per la conversione dei voti.
- **Responsabili LLP/Erasmus di Destinazione**, curano i rapporti con le Università partner assicurando il buon esito dell'Accordo Interistituzionale. Collaborano con i Delegati di Area Didattica nella approvazione del Learning Agreement, se necessario.
- **Ufficio Erasmus di Facoltà**, svolge le funzioni amministrative legate al programma e attività di supporto agli studenti.

TITOLO 1: MOBILITA' IN USCITA DI STUDENTI E DOTTORANDI AI FINI DI STUDIO (SMS)

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione a LLP/Erasmus (SMS)



Regolamento

3.1. Chi può partecipare al programma

Le condizioni per la partecipazione al programma sono definite nelle Direttive di Ateneo stilate sulla base del LLP/Erasmus definito dalla Commissione Europea e delle corrispondenti Direttive nazionali.

I dottorandi usufruiscono, di regola, delle borse a loro specificamente destinate dagli accordi con le Università partner o delle borse rimaste vacanti a valle dell'assegnazione agli studenti delle lauree di primo livello, magistrali e a ciclo unico.

La partecipazione è preclusa agli studenti che abbiano rinunciato ad una borsa LLP/Erasmus (compresi quelli che abbiano rinunciato ad una borsa LLP/Erasmus per tirocinio) senza adeguati motivi (valutati, al momento della rinuncia, dal Responsabile LLP/Erasmus di Facoltà) o senza rispettare la corretta tempistica.

3.2 Requisiti linguistici

La frequenza di un corso di studi all'estero richiede un'adeguata conoscenza linguistica. Gli studenti devono, a tale fine, dimostrare di essere in grado di potere seguire gli insegnamenti in lingua straniera, eventualmente migliorando le proprie conoscenze, usufruendo dei corsi attivati dall'Ateneo o di quelli offerti dagli scambi internazionali.

Tutti gli studenti devono aver acquisito il livello intermedio B1 per la lingua inglese, certificato dal Centro Interfacoltà per l'Apprendimento delle Lingue (CIAL), o da altri enti certificatori ufficialmente riconosciuti.

Gli studenti che abbiano superato la prova di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B1, prevista dal piano degli studi sono esonerati dall'obbligo di presentazione del certificato linguistico.

Per gli studenti che intendono frequentare Università in cui gli insegnamenti siano impartiti prevalentemente in una delle seguenti lingue: tedesco, francese, spagnolo, portoghese è richiesto anche il livello di conoscenza A2 per la lingua di riferimento oltre al livello B1 per la lingua inglese.

E' cura dello studente verificare presso l'Università partner l'eventuale obbligo di acquisire una certificazione linguistica di livello superiore a quello richiesto dalla Facoltà di Ingegneria e provvedere autonomamente a soddisfare il requisito.

Gli studenti devono allegare alla domanda di candidatura la documentazione attestante il livello di conoscenza B1 della lingua inglese.

La certificazione del livello di conoscenza A2 può essere prodotta entro l'inizio del periodo di studio presso la destinazione assegnata.

La mancata certificazione della conoscenza della lingua o una certificazione inferiore a quanto richiesto comporta l'esclusione dalla assegnazione della borsa.

Gli studenti vincitori di una borsa di studio Erasmus per uno dei Paesi la cui lingua è tra le meno insegnate e meno parlate possono frequentare i Corsi Intensivi Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses) per la preparazione linguistica presso uno degli Istituti del Paese di destinazione dove sia stato attivato un corso EILC, prima dell'inizio dei corsi universitari.

I Paesi nei quali è possibile frequentare un corso EILC sono indicati sul sito Web di Ateneo.

Art. 4 – Bando e domanda di candidatura

4.1 Bandi

La Facoltà di Ingegneria stila l'elenco delle borse da bandire sulla base del Contratto Istituzionale. Può riservare una quota dei posti a studenti che intendano svolgere il progetto di tesi all'estero, a condizione che tale possibilità sia stabilita dal contratto o che vi sia uno specifico accordo tra il relatore della Facoltà ed un docente dell'Università straniera.

L'Ateneo predispone annualmente il bando secondo le date stabilite dalle Direttive di Ateneo.

4.2 Programma LL/Erasmus ed ordinamento didattico



Regolamento

Le norme si applicano ai Corsi di Laurea di primo e secondo livello e a ciclo unico, nonché ai corsi di Dottorato, con le specificazioni ed i vincoli richiesti dalla diversa organizzazione didattica o dal diverso programma di ciascun corso di studi.

4.3 Pubblicizzazione del Programma e delle procedure

Tutte le informazioni relative al programma, ai bandi, alle procedure di selezione ed assegnazione delle destinazioni sono pubblicizzate attraverso le bacheche di facoltà e/o il sito Web.
I nominativi dei membri della Commissione Erasmus sono pubblicati sul sito Web.

4.4 Domande di partecipazione

Gli studenti che intendono partecipare al programma devono presentare domanda all'Ufficio Erasmus di Facoltà, entro i termini stabili dal bando, secondo le modalità stabilite dalle Direttive di Ateneo.

Gli studenti che intendono partecipare al programma per svolgere il progetto di tesi devono allegare alla domanda, entro la scadenza del bando, una breve presentazione del progetto a cura del relatore italiano ed una dichiarazione di accettazione da parte del relatore straniero.

Gli studenti di dottorato dovranno allegare alla domanda, entro la scadenza del bando, una presentazione del progetto da svolgere all'estero ed una dichiarazione di accettazione da parte dell'università straniera.

Art. 5 - Selezione delle domande ed assegnazione delle destinazioni

5.1 Selezione delle domande e graduatoria

La Commissione Erasmus seleziona le domande verificando il possesso dei criteri di ammissione e procede alla stesura della graduatoria degli idonei a partecipare al programma tenendo conto dei seguenti parametri di merito:

- media dei voti (pesata sui crediti) negli esami sostenuti;
- numero di crediti acquisiti entro il 31 dicembre come quota rispetto a quelli acquisibili, dato l'anno di corso dello studente;
- condizione dello studente: in corso o fuori corso.

Il punteggio, (max 100 punti), viene ottenuto nel modo seguente:

$$P = \frac{80}{30 \cdot (A + x)} \cdot [(mediavoti) \cdot x + (mediavoti \text{ 1}^\circ \text{ livello}) \cdot A] + 20 \cdot \frac{A + x - 30 \cdot F}{A + y}$$

$$A \begin{cases} = 0 & \text{laurea di primo livello e laurea a ciclo unico} \\ = 180 & \text{laurea magistrale} \end{cases}$$

$$F = 0 \text{ studenti in corso} \quad F = 1 \text{ studenti fuori corso}$$

X = numero di crediti acquisiti nel corso di studi a cui è iscritto;

y = numero di crediti acquisibili nel corso a cui è iscritto.

Sono ammessi gli studenti che raggiungono un punteggio almeno pari a 75.

Agli studenti che prevedono lo svolgimento di tesi di laurea magistrale, magistrale a ciclo unico o triennale curriculum professionalizzante nel periodo di studio all'estero ed ottengono un punteggio superiore a 80, è accordata la precedenza nella scelta della sede di destinazione e vengono quindi collocati in una graduatoria a parte. Per punteggi inferiori a 80 la destinazione verrà assegnata in base alla graduatoria generale.

5.2 Assegnazione delle destinazioni



Regolamento

Le destinazioni sono assegnate a cura del Responsabile LLP/Erasmus di Facoltà seguendo l'ordine di posizione in graduatoria. Chi precede in graduatoria ha diritto a scegliere la destinazione sulla base delle opportunità disponibili. L'assegnazione ha luogo nel corso di un incontro tra la Commissione Erasmus e gli studenti in graduatoria. La data ed il luogo di tale incontro sono comunicati con congruo anticipo mediante affissione nella bacheca di Facoltà. Gli studenti che non si presentano a tale incontro vengono considerati decaduti dalla graduatoria. Gli studenti che, per motivati impegni precedenti, non sono in grado di partecipare all'incontro di assegnazione delle destinazioni possono delegare (per iscritto) altra persona alla scelta della destinazione.

5.3 Selezione delle domande, graduatoria ed assegnazione delle destinazioni per studenti delle scuole di dottorato

Gli studenti delle scuole di dottorato potranno partecipare all'assegnazione delle borse a loro riservate o alle borse rimaste vacanti a valle dell'assegnazione agli studenti dei corsi di laurea.

Nel caso di più domande per la stessa assegnazione la Commissione stilerà una graduatoria specifica sulla base del progetto da svolgere e di un colloquio.

5.4 Rinunce e riassegnazioni

L'accettazione della destinazione costituisce un impegno per lo studente.

Gli studenti costretti a rinunciare alla borsa devono rispettare le procedure ed attenersi alle condizioni dettate dalle Direttive di Ateneo. Gli studenti che rinunciano senza adeguate motivazioni alla borsa assegnata, (valutate, al momento della rinuncia, dal Responsabile LLP/Erasmus di Facoltà) non potranno presentare domanda l'anno successivo.

Le borse rimaste non assegnate o rese disponibili a seguito di rinuncia entro il termine stabilito dalle Direttive di Ateneo, possono essere riassegnate previa affissione nella bacheca di Facoltà e/o pubblicazione nel sito Web.

5.5 Elenco definitivo delle assegnazioni

L'elenco definitivo delle assegnazioni è approvato dalla Commissione Erasmus di Facoltà e trasmesso dal Responsabile di Facoltà all'Ufficio LLP/Erasmus entro il termine stabilito dalle Direttive di Ateneo e reso pubblico (affissione nella bacheca di Facoltà e pubblicazione nella pagina Web).

Art. 6 – Adempimenti degli assegnatari di borsa

Gli assegnatari di borsa, dovranno, in ottemperanza alle Direttive di Ateneo, curare personalmente la preparazione del periodo di studio presso l'Università partner.

6.1 Il Learning Agreement

Lo studente che intende partecipare al programma deve scegliere la destinazione in base alla possibilità di svolgere un adeguato programma di studi. A tale fine deve prendere informazioni sull'Università ospitante, tenendo in debito conto la diversità di organizzazione didattica e la lingua nella quale sono impartiti i corsi.

Una volta assegnata la destinazione, lo studente deve predisporre un piano di studio con la lista dei corsi che intende seguire nel periodo di permanenza all'estero (Learning Agreement - LA), sentiti il Delegato del Consiglio di Area Didattica ed eventualmente i docenti titolari dei corsi corrispondenti o affini a quelli che si intendono seguire all'estero.

In generale si sconsigliano gli studenti che non abbiano superato gli esami formativi di base dal partecipare al LLP/Erasmus.

I corsi seguiti all'estero vengono convalidati, in generale, anche quando vi siano delle parziali difformità rispetto ai corsi impartiti presso la Facoltà. Eventuali integrazioni al programma svolto dovrebbero costituire dei casi eccezionali, limitatamente a quando non vi sia una coincidenza nel numero di crediti.



Regolamento

Non possono essere accettati corsi il cui programma corrisponda a quello di esami già superati presso la Facoltà di Ingegneria.

I Consigli di Area Didattica possono deliberare in merito all'esclusione dal LA di corsi fondamentali ed esami particolari e sulle modalità di inserimento nel LA di corsi non impartiti presso la Facoltà. Tali delibere sono recepite ad integrazione del presente regolamento.

Tutti gli esami sostenuti all'estero saranno riconosciuti mantenendo la loro denominazione (in lingua originale) e i crediti saranno acquisiti nella tipologia dell'esame sostituito.

Qualora per un esame sia richiesta integrazione da parte del docente titolare presso la Facoltà di Ingegneria del corso sostituito, lo studente è tenuto a sostenere il colloquio integrativo in modo da acquisire i crediti residui nella tipologia dell'esame integrato.

Per il raggiungimento della soglia dei crediti richiesti per ciascun esame si potrà procedere, se necessario, all'accorpamento di più esami dell'Università ospitante, previo accordo del docente titolare del corso, laddove i programmi dei corsi accorpati abbiano contenuto omogeneo e/o affine.

Parallelamente un corso sostenuto presso l'Università ospitante può essere sostitutivo di più corsi presso la Facoltà di Ingegneria, previo accordo con i docenti responsabili e fatto salvo l'obbligo che la somma dei crediti dell'esame sostenuto e delle eventuali integrazioni eguagliano la somma dei crediti degli esami sostituiti.

Gli esami complementari sostenuti all'estero sono riconosciuti, purché abbiano attinenza con il percorso di studio dello studente e siano stati preventivamente concordati con il responsabile LLP/Erasmus di Area Didattica.

Il piano di studi da svolgere all'estero viene concordato con il delegato del Consiglio di Area Didattica con l'indicazione dei corsi scelti all'estero in sostituzione dei corsi previsti dal piano di studi dello studente.

Il LA, qualora non presenti difformità rispetto al Piano degli Studi dello studente, viene approvato dal Delegato di Area Didattica. Nel caso richieda delle modifiche al Piano degli Studi, viene trasmesso per l'approvazione preventiva al Consiglio di Area Didattica.

In ogni caso lo studente è tenuto a presentare il Piano degli Studi al Presidio Didattico di Facoltà al termine del periodo di studio nell'ambito del LLP-Erasmus, in deroga alle scadenze previste per la presentazione dei piani di studio.

Per quanto riguarda la procedura di compilazione, approvazione e consegna del Learning Agreement si raccomanda di seguire scrupolosamente quanto indicato dalle Direttive di Ateneo.

Lo studente non potrà iniziare il proprio periodo di studio all'estero fino a quando l'Ufficio Erasmus di Facoltà non sarà in possesso del LA firmato dalle tre parti interessate.

Nel caso di dottorandi o di **attività di ricerca per la tesi** il LA dovrà riportare il numero di crediti previsti per tale attività concordata con i partner.

6.2 Modifiche al Learning Agreement

Durante il periodo di studi all'estero il LA può essere modificato nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste dalle Direttive di Ateneo. Le modifiche che si rendano necessarie dopo l'arrivo all'estero dello studente devono essere concordate con il Delegato di Area Didattica, approvate dal Delegato di Area Didattica e dal Responsabile di Facoltà e formalizzate utilizzando l'apposito modulo ('changes') rispettando le procedure descritte nelle Direttive di Ateneo.

6.3 Durata, riduzione e prolungamento del periodo di studio

Il periodo di studio presso l'Università ospitante non può avere una durata inferiore a tre mesi e una durata massima superiore a 12 mesi e deve rientrare nell'anno accademico LLP-Erasmus di riferimento.

Lo studente è tenuto a comunicare all'Ufficio Erasmus di Facoltà la data di partenza per la destinazione in modo da permettere la preventiva verifica dell'accettazione del Learning Agreement da parte dell'università partner. La partenza dello studente è subordinata alla suddetta accettazione.

Lo studente ha facoltà di richiedere la riduzione o il prolungamento del periodo di studio nel rispetto delle condizioni sopra riportate.

La richiesta dovrà essere inoltrata all'Ufficio Erasmus di Facoltà, utilizzando un apposito modulo in cui lo studente è tenuto ad indicare le motivazioni che la supportano. La richiesta viene approvata dal Responsabile LLP/Erasmus di Facoltà.



Regolamento

Art. 7 – Riconoscimento degli studi svolti all'estero

Sulla base della proposta di piano di studio da svolgere all'estero approvata dal Responsabile Erasmus di Area Didattica e verificata la corrispondenza fra Learning Agreement (LA), eventuali Changes to Learning Agreement (Changes to LA) e Transcript of Records (ToR), vengono automaticamente riconosciute le attività didattiche svolte secondo le modalità specificate nel presente articolo, senza necessità della presentazione di una richiesta da parte dello studente.

Solo nel caso in cui lo studente desideri rinunciare al riconoscimento di uno o più esami superati presso l'Ateneo partner, lo stesso dovrà presentare una richiesta esplicita entro 10 gg dalla data di rientro e comunque non oltre la scadenza stabilita dalle Direttive di Ateneo per la consegna dei certificati finali del periodo all'estero.

Per procedere al riconoscimento delle attività svolte all'estero è necessario che sia pervenuto all'Ufficio Erasmus di Facoltà un certificato originale rilasciato dall'Università ospitante, che attesti la frequenza ai corsi seguiti, le relative votazioni negli esami finali e le altre eventuali attività di studio (Transcript of Records). E' cura dello studente verificare la modalità e la tempistica del rilascio di tale certificazione da parte dell'istituto partner e provvedere alla consegna di tale documento all'Ufficio Erasmus di Facoltà entro le scadenze sopra indicate.

Nel caso di dottorandi o di attività di ricerca per la tesi dovrà essere presentata la certificazione del lavoro svolto rilasciata dal tutor dell'Università ospitante e controfirmata dal proprio relatore a Trento e/o il Transcript of Records. Tale certificazione dovrà riportare il numero di crediti corrispondenti all'attività svolta o, in alternativa, il numero di ore. I crediti relativi saranno riconosciuti nella carriera dello studente con la dicitura "Approvato" sulla base della documentazione presentata al rientro dall'estero. Il numero di crediti riconosciuti non può in ogni caso essere superiore ai crediti previsti per la prova finale dal Manifesto degli Studi di riferimento.

Ai fini dell'ottenimento del punteggio finale di laurea, tale prova sarà verbalizzata in occasione della discussione di laurea come previsto dal Regolamento Prova Finale e Conseguimento del Titolo di Laurea.

Per gli studenti del corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura la certificazione di tesi dovrà attestare che il lavoro svolto è stato pari ad almeno 150 ore ai fini del riconoscimento del Laboratorio di tesi di laurea. Le ulteriori 150 ore necessarie per il raggiungimento del monte ore totale di 300 ore dovranno essere certificate dal relatore.

Gli studenti del corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura devono presentare anche un certificato attestante la frequenza dell'80% delle lezioni per l'eventuale riconoscimento dei Laboratori

7.1 Verifica dell'attività didattica svolta all'estero

Il Delegato LLP/Erasmus di Area Didattica ed il Responsabile LLP/Erasmus di Facoltà effettuano la verifica dell'attività didattica svolta all'estero dai singoli studenti, indipendentemente dall'acquisizione dei relativi crediti. Lo studente che non avesse acquisito crediti deve ugualmente presentare una dichiarazione attestante la sua effettiva partecipazione alle attività didattiche presso l'Università ospitante. La documentazione relativa alla verifica dell'attività didattica viene trasmessa all'Ufficio LLP/Erasmus entro il termine stabilito dalle Direttive di Ateneo.

7.2 Condizioni e modalità per il riconoscimento dell'attività svolta

Il riconoscimento avviene soltanto per l'attività svolta riportata nel LA, nelle relative modifiche (Changes to Learning Agreement) e nel Transcript of Records. Il Delegato di Area Didattica delibera in merito al riconoscimento degli studi effettuati all'estero e alla relativa valutazione.

Lo studente può conseguire il riconoscimento di un numero massimo di 60 crediti. Un credito ECTS corrisponde ad un Credito Formativo Universitario (CFU) della Facoltà di Ingegneria.

Nel caso in cui l'Università ospitante non abbia ancora adottato il sistema dei crediti ECTS, lo studente dovrà fornire all'Ufficio Erasmus di Facoltà entro 10 gg dal rientro, la documentazione attestante la durata ed il numero di ore settimanali di ciascun corso.

Lo studente che nel periodo di permanenza all'estero come studente Erasmus non ottiene almeno 9 ECTS (esclusi i crediti in sovrannumero) in caso di borsa semestrale e di almeno 18 ECTS (esclusi i crediti in



Regolamento

sovrannumero), in caso di borsa annuale dovrà restituire le mensilità di borsa godute, fatta salva la possibilità di dimostrare i motivi che hanno impedito di raggiungere gli esiti positivi. Il Responsabile LLP/Erasmus di Facoltà valuta l'ammissibilità delle motivazioni addotte per il mancato esito e decide in merito alla restituzione della borsa.

Il voto conseguito presso l'università straniera, espresso in scala ECTS, viene convertito nella scala di votazione in trentesimi sulla base di una Tabella di conversione predisposta dalla Commissione Erasmus e pubblicata sulla pagina Web.

Per la definizione della tabella la Commissione Erasmus si avvarrà dei dati sulla distribuzione dei voti per i tre livelli di studio nel biennio accademico precedente il bando. In considerazione della non univocità della relazione tra la scala ECTS e i voti espressi in trentesimi verrà attuata la conversione più favorevole allo studente.

Qualora l'Università ospitante non fornisca il voto in scala ECTS sarà cura del Delegato LLP/Erasmus di Area Didattica, con l'ausilio dell'Ufficio Erasmus di Facoltà, di acquisire dall'Università ospitante le informazioni necessarie per procedere alla conversione dei voti espressi nella scala locale.

I **corsi di lingua straniera** sostenuti all'estero saranno riconosciuti come crediti soprannumerari, solo se contenuti nel Learning Agreement e nel Transcript of Records e se attestanti un livello di conoscenza linguistica superiore a quello certificato alla partenza.

TITOLO 2: MOBILITA' IN ENTRATA (Student Mobility Study – SMS)

Art. 8 – Requisito linguistico per l'ammissione

Ai fini dell'ammissione presso la Facoltà di Ingegneria gli studenti stranieri in entrata dovranno produrre al momento dell'iscrizione un certificato di conoscenza della lingua inglese di livello B1 (CEF). Tale certificazione può essere emessa sia dall'università di provenienza che da un ente certificatore internazionalmente riconosciuto.

TITOLO 3: MOBILITA' IN USCITA DI STUDENTI E DOTTORANDI AI FINI DI TIROCINIO (Student Mobility Placement - SMP)

Art. 9 – Oggetto e finalità del LLP / Erasmus SMP

Il sottoprogramma comunitario Erasmus per SMP offre agli studenti l'opportunità di effettuare un'esperienza di formazione-lavoro non retribuita ed a tempo pieno indicata come parte integrante del programma di studi, presso un soggetto convenzionato con sede in uno degli stati membri.

9.1 Attività ammissibili

Il programma prevede l'erogazione di borse di tirocinio a supporto dello svolgimento del programma di tirocinio, che dovrà consistere in attività coerenti con il corso di studio, in maniera tale da consentire ai beneficiari di acquisire una professionalità in linea con la loro formazione accademica.

Le borse non possono essere utilizzate per effettuare attività di studio. In casi eccezionali, l'attività di ricerca è ammessa per i dottorandi, previo parere favorevole del Responsabile LLP/Erasmus e del tutor di Dottorato e qualora non sia già finanziata nell'ambito di altri programmi comunitari.

I partecipanti al LLP/Erasmus Placement potranno conseguire la laurea o il dottorato solo al termine del tirocinio.

9.2 Soggetti ospitanti ammissibili



Regolamento

Il soggetto ospitante può essere individuato dall'Università o in maniera autonoma dal candidato interessato a partecipare al programma nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal LLP/Erasmus SMP riportata nelle Direttive di Ateneo.

Art. 10 – Requisiti per la candidatura

10.1 Chi può partecipare al programma

Possono partecipare alla selezione gli studenti dei corsi di laurea e delle Scuole di Dottorato attivati presso la Facoltà di Ingegneria.

I beneficiari devono iniziare e concludere il tirocinio nella condizione di studente/dottorando universitario regolarmente iscritto.

La partecipazione è preclusa agli studenti che abbiano rinunciato ad una borsa LLP/Erasmus (compresi quelli che abbiano rinunciato ad una borsa LLP/Erasmus per studio) senza adeguati motivi (valutati, al momento della rinuncia, dal Responsabile LLP/Erasmus di Facoltà) o senza rispettare la corretta tempistica.

10.2 Requisiti per l'ammissione alla selezione

Ad integrazione delle Direttive di Ateneo, per poter partecipare alla assegnazione delle borse gli studenti dei Corsi di laurea e delle scuole di Dottorato della Facoltà di Ingegneria devono:

- aver acquisito almeno 120 crediti per un corso di laurea di primo livello;
- aver acquisito almeno 50 crediti per un corso di laurea specialistica/magistrale;
- aver acquisito almeno 220 crediti per il corso di laurea a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura;
- aver sostenuto gli esami con una media non inferiore a 25/30;
- aver ottenuto l'ammissione al secondo anno per le scuole di dottorato;
- avere una buona conoscenza della lingua del Paese in cui intende effettuare il tirocinio, e/o la/e lingua/e veicolare/i richiesta/e dall'organismo ospitante. La conoscenza deve essere certificata con un livello minimo B1.

Possono presentare la domanda anche i candidati che hanno già usufruito in passato di una borsa di mobilità Erasmus per motivi di studio. Gli studenti assegnatari di una borsa Erasmus per studio per lo stesso a.a. possono usufruire di una borsa Erasmus per tirocinio a condizione che il tirocinio non venga svolto contemporaneamente al soggiorno per studio.

Art. 11 – Bando e domanda di candidatura

11.1 Bando e domanda di candidatura

Annualmente l'Ufficio LLP/Erasmus di Ateneo predispone i bandi e i moduli di candidatura per la partecipazione degli studenti al programma LL/Erasmus SMP.

Il bando contiene tutte le informazioni per predisporre la domanda di candidatura, i criteri per la selezione e la formazione delle graduatorie ed informazioni sui soggetti ospitanti, per i quali esiste un accordo con l'Università.

In caso di individuazione autonoma del soggetto ospitante da parte del candidato, quest'ultimo deve produrre all'atto della candidatura la documentazione attestante i contatti con il possibile organismo ospitante. Da tale dichiarazione, redatta su carta intestata dell'impresa, dovrà risultare, oltre alla disponibilità della stessa ad accogliere il candidato quale borsista Erasmus, la durata, la data di decorrenza dello stage, il tutor aziendale ed il programma di attività concordato con l'impresa stessa.

11.2 Durata

Il tirocinio può avere una durata minima di 3 mesi e massima di 12 mesi e deve concludersi obbligatoriamente entro il 30 settembre dell'anno accademico Erasmus di riferimento.



Regolamento

Le date di avvio e di conclusione devono essere preventivamente concordate con l'azienda ospitante e l'Università degli Studi di Trento. Eventuali riduzioni di durata della borsa sono possibili solo per gravi motivazioni o nel caso in cui sia l'azienda stessa a non poter garantire la durata dello stage previsto.

Art. 12 – Selezione delle domande ed assegnazione delle borse

12.1 Selezione delle domande di candidatura

Le domande di candidatura sono valutate da una apposita Commissione sulla base del curriculum accademico (numero di esami sostenuti, crediti acquisiti, media ed eventuali altri titoli) e del progetto redatto dal candidato, oltre ad un colloquio che avverrà nella lingua straniera richiesta dal soggetto ospitante e volto a verificare:

- le motivazioni, determinazioni ed aspettative specifiche del candidato;
- la conoscenza linguistica;
- la rispondenza ai profili richiesti dagli enti partner;
- l'eventuale progetto di tirocinio, redatto in collaborazione con l'organismo ospitante, nel caso di individuazione autonoma da parte del candidato.

Nella formulazione della graduatoria finale la Commissione segue i seguenti criteri:

- per gli studenti dei corsi di laurea:
 - valutazione dei titoli posseduti;
 - colloquio.
- per gli studenti delle Scuole di Dottorato:
 - colloquio;
 - voto di laurea;
 - titoli (intesi come output di ricerca: pubblicazioni, articoli pubblicati e/o submitted/accepted, poster a convegni).

Al termine delle selezioni, la Commissione stila un elenco degli idonei e dei vincitori delle borse con specificate le destinazioni ammesse.

La graduatoria dei vincitori assegnatari predisposta dalla Commissione selezionatrice al termine del colloquio verrà opportunamente pubblicizzata secondo le modalità e i termini meglio precisati nel bando.

Art. 13 – Adempimenti degli assegnatari di borsa

13.1 Accettazione/rinuncia della borsa

Entro il termine improrogabile di 7 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie il vincitore deve far pervenire all'Ufficio Erasmus di Facoltà una email od un fax di accettazione senza riserve della borsa medesima. La presentazione della dichiarazione di accettazione oltre il termine suddetto comporta la decadenza dal diritto all'assegnazione della borsa.

In caso di rinuncia lo studente beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Ufficio Erasmus di Facoltà compilando debitamente l'apposito modulo e specificando le motivazioni per la rinuncia.

13.2 Perfezionamento degli accordi tra la sede ospitante e l'Università

L'assegnazione definitiva della borsa Erasmus/Placement è subordinata:

- all'accettazione della candidatura dello studente da parte dell'ente ospitante;
- alla sottoscrizione del contratto di tirocinio e dei relativi allegati prima della partenza prevista.

Pertanto i candidati utilmente collocati in graduatoria devono perfezionare, con il supporto dell'Ufficio LLP/Erasmus, gli accordi tra la sede ospitante e l'Università di appartenenza producendo i seguenti documenti in originale:

- Programma di Tirocinio (Training Agreement) in italiano o in inglese o nella lingua del Paese ospitante, debitamente compilato e sottoscritto dallo studente, dall'Istituto di appartenenza e dall'ente ospitante. A tal



Regolamento

fine ciascuno studente selezionato dovrà concordare, con un docente della sua Facoltà in qualità di tutor accademico per lo stage, un piano di lavoro che deve essere definito prima dell'avvio del tirocinio all'estero. Gli studenti devono comunicare su apposito modulo il nominativo del tutor didattico e il numero di crediti riconosciuti per le attività di tirocinio formativo in parola dalle strutture preposte in Facoltà.

- Contratto di Tirocinio debitamente compilato e sottoscritto dallo studente e dall'Università di Trento, necessario ai fini della riscossione della borsa.

13.3 Domanda di riconoscimento dell'attività svolta

Ai fini del riconoscimento in carriera dell'attività di tirocinio, gli studenti devono produrre al presidio didattico di Facoltà, entro la scadenza prevista dalle Direttive di Ateneo, l'attestato dell'attività svolta presso l'ente ospitante (Transcript of Work).

Art. 14 – Criteri per il riconoscimento dell'attività svolta

Per gli studenti dei corsi di laurea il presidio didattico di Facoltà procede al riconoscimento dei crediti per tirocinio secondo le modalità previste per la Facoltà di Ingegneria: 3 CFU per ogni mese di tirocinio, fino ad un massimo di 12 crediti. Gli studenti che avessero svolto un lavoro valutabile in un numero di crediti di tipo F superiore a quelli riconoscibili sono tenuti a modificare il piano di studi chiedendo di inserire tali crediti in soprannumero.

Per i dottorandi, il riconoscimento dei crediti avviene secondo le regole stabilite dal Collegio Docenti della Scuola di Dottorato.